

# **DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO**

## **Sportello Unico per l'Immigrazione<sup>1</sup>**

*A cura di Dr.ssa Claudia Isgrò  
Funzionario dello Sportello Unico per l'Immigrazione*

### ***Gli ingressi per lavoro e per ricongiungimento familiare***

#### ***Ingressi e autorizzazioni al lavoro***

Nell'anno 2018 l'attività dello Sportello Unico per l'Immigrazione, competente a trattare tutte le istanze relative all'ingresso e all'assunzione di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato e per ricongiungimento familiare, ha concentrato la propria attività nella definizione delle domande finalizzate agli ingressi speciali e/o conversioni e di quelle per ricongiungimento familiare.

Sono ormai decorsi 9 anni, senza che il legislatore abbia adottato alcun decreto che autorizzi flussi di ingresso di cittadini extracomunitari, ovvero flussi di lavoratori chiamati a prestare la propria opera in qualità di lavoratori dipendenti, domestici o non, a favore di datori di lavoro italiani o stranieri, residenti sul Territorio Nazionale. Anche nell'anno 2018 i decreti si sono limitati a legittimare l'ingresso di lavoratori stagionali ovvero ad autorizzare le conversioni dei permessi di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale o di quelli per studio in lavoro, rendendo possibile la stabilizzazione della posizione dei cittadini extracomunitari, già presenti sul Territorio Nazionale.


Le istanze fuori quota ai sensi degli articoli 27, che autorizzano l'ingresso di lavoratori con funzioni dirigenziali ovvero altamente qualificati, comprensive anche dei ricercatori che, è bene ribadirlo, prescindono dalla programmazione dei flussi, hanno raggiunto quota 370. Queste ultime, sommate alla conversioni fuori quota, rivolte ai cittadini già presenti sul territorio Nazionale che, avendo completato il proprio percorso di formazione di livello superiore e conseguito il diploma di laurea o il master, si collocano nel mercato del lavoro come lavoratori dipendenti o autonomi, si sono assestate a quota 490. Il dato si presenta pressoché stabile rispetto all'anno precedente.

Per quanto attiene, invece, alle istanze di conversione per le quali è previsto un numero di quote annuali, rivolte tanto ai cittadini stranieri già titolari di un permesso di soggiorno per studio (che non avendo completato il proprio percorso di istruzione di livello superiore ovvero avendo acquisito un titolo di studio non equiparabile ad un diploma universitario o ad un master, ne chiedono la conversione in permesso per lavoro), quanto ai cittadini che, avendo ottenuto un permesso temporaneo per lavoro stagionale, ne chiedono la conversione in permesso per lavoro subordinato non stagionale, nel 2018 ne sono state presentate 327 istanze. Di queste ne sono state rigettate 101. Si osserva come questa tipologia di istanze sia, ormai da anni, in costante crescita.

---

<sup>1</sup> Dirigente D.ssa Tiziana Morra

Continuano altresì ad aumentare le istanze finalizzate all'ingresso di lavoratori stagionali, per le quali ci si è assestati su un totale di 194 domande, con un incremento del 33% rispetto all'anno 2017. La percentuale di aumento annuale è ormai costante a decorrere dal 2014. Il costante aumento del quinquennio è certamente da ricondurre al blocco dei flussi di ingresso per lavoro non stagionale. Pur tuttavia, l'incremento del numero delle istanze non corrisponde automaticamente ad un incremento delle autorizzazioni agli ingressi, che sono state 50. La percentuale importate di domande non accolte si spiega anch'essa nel blocco dei flussi: impossibilitati a fare ingresso regolare con i flussi per lavoro subordinato non a carattere stagionale, i cittadini extracomunitari tentano la carta dell'ingresso come lavoratori subordinati stagionali a favore di datori di lavoro che, frequentemente, mancano dei requisiti richiesti dalle norme.



**N.B.**

Il I° istogramma comprende: gli ingressi speciali previsti dagli artt. 27, 27 quinquies e 27 sexies del TUI, gli ingressi per ricerca scientifica previsti dall'art. 27 ter del TUI, gli ingressi per lavori altamente qualificati (Carta BLU UE) previsti dall'art. 27 quater del TUI e le conversioni per laureati.

Il II° istogramma si riferisce esclusivamente agli ingressi per lavoro stagionale.

Il III° istogramma comprende: le conversioni da studio a lavoro autonomo o subordinato per i cittadini non laureati, le conversioni da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale e i progetti speciali.

## ***Ingressi per ricongiungimento familiare***


Passando all'analisi dei dati in materia di ricongiungimento familiare, il numero delle istanze presentate si è attestato a quota 1538, a cui corrisponde la richiesta di nulla osta all'ingresso a favore di 2031 cittadini familiari residenti all'estero.

Le scelte in materia di politica migratoria da un lato (mancata adozione dei decreti che regolamentano i flussi di ingresso per lavoro subordinato, diverso dal lavoro stagionale, per l'8° anno consecutivo), i tempi di attesa per ottenere permessi di soggiorno definitivi per i cittadini entrati irregolarmente negli anni scorsi, ed infine la carenza dei requisiti previsti dalla norma, continuano a incidere sull'andamento delle istanze in materia di ricongiungimento familiare. Purtroppo, rispetto all'anno precedente si registra un calo di istanze inferiore, che si è assestato al 9%: segno, probabilmente, di un'inversione di tendenza, per valutare la quale, però, è opportuno attendere gli sviluppi dei prossimi anni.

A fronte della richiesta di rilascio di nulla osta a favore di 2031 cittadini, ne sono stati autorizzati 1669, mentre 516 sono stati i dinieghi per mancanza dei requisiti reddituali o della disponibilità di un alloggio idoneo, ovvero per la sussistenza di reati ostativi all'ingresso accertati dalla competente Questura.


È bene puntualizzare che all'emissione del nulla osta non corrisponde, necessariamente, il rilascio del visto di ingresso. Il quadro normativo del ricongiungimento familiare demanda la competenza in materia di accertamento sulla sussistenza del vincolo familiare o sulla autonomia economica del genitore, all'Autorità Consolare Italiana estera. In fase di richiesta del rilascio del visto di ingresso, per motivi di ricongiungimento familiare, è possibile quindi che l'Autorità competente neghi il relativo visto di ingresso.

È pertanto possibile che il numero di ingressi per ricongiungimento familiare sia inferiore al numero dei nulla osta emessi dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, tant'è che a fronte del rilascio di 1669 nulla osta, sono stati concessi dalle Autorità Consolari 972 visti di ingresso (il dato è esattamente identico a quello dell'anno precedente).



## *L'Accordo di Integrazione*

Il numero dei cittadini che, nel corso dell'intero anno 2018, hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, tanto allo Sportello Unico per l'Immigrazione quanto in Questura, è pari a 1613: il dato è identico a quello dell'anno precedente. Il predetto dato subisce gli effetti dall'andamento positivo, del numero degli ingressi fuori quota, e di quello negativo della riduzione degli ingressi per ricongiungimento familiare. All'aumento degli ingressi speciali corrisponde quindi un aumento degli accordi sottoscritti da questa categoria che, ancora compensa la riduzione degli accordi sottoscritti da chi fa ingresso con il ricongiungimento familiare, il cui numero è comunque ancora in diminuzione. Si ricorda che sono obbligati a sottoscrivere l'accordo di integrazione i cittadini stranieri che fanno ingresso per la prima volta sul Territorio Nazionale e che ottengono un permesso superiore ad un anno, qualunque ne sia la natura e che i cittadini minori di 16 anni non sottoscrivono l'accordo, poiché soggetti all'obbligo scolastico. Si ricorda altresì che i cittadini che convertono il permesso di soggiorno non sono obbligati a sottoscrivere l'accordo e che, nel caso in cui non siano entrati sul Territorio Nazionale per motivi di studio, non sono tenuti a sottoscriverlo neppure al momento del primo ingresso.



Per quanto riguarda i corsi di educazione civica e di informazione previsti dall'accordo di integrazione, di cui all'art. 4 bis del Testo Unico (Dlgs 286/98), gestiti interamente dal MIUR e somministrati attraverso i CPIA (ex CTP) presenti sul Territorio Provinciale, si conferma ormai da anni un costante calo della percentuale dei presenti.

A partire dall'anno 2013, la percentuale dei cittadini che non frequentano la sessione di formazione civica (ossia di coloro che, sebbene abbiano sottoscritto presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione o presso la Questura l'accordo di integrazione, non si sono presentati presso le strutture scolastiche per frequentare la sessione di formazione e di informazione) è in costante aumento. Siamo passati da una percentuale di assenti del 21% del 2013, all'84% del 2017 e, per l'anno 2018, la stessa si assesta all'85%.

Il calo della frequenza è preoccupante considerato che, al di là dell'esito della verifica dell'adempimento o meno dell'accordo, la frequentazione della sessione di formazione e di

informazione rappresenta il primo e, molto spesso, l'unico contatto che il cittadino straniero ha con la Comunità Italiana. Non frequentare i corsi significa perdere l'occasione dell'avvio di un processo di integrazione che deve necessariamente partire dalla conoscenza della lingua italiana e della conoscenza della cultura civica del nostro Paese. La percentuale degli assenti conferma il fallimento di questo sistema di integrazione. Si auspica un intervento normativo volto a dare nuovo slancio all'accordo di integrazione, che investa anche un aggiornamento della formazione: i video che ancora vengono somministrati risalgono ormai all'anno 2010.

Nell'anno 2018 si è dato avvio alla verifica degli accordi sottoscritti nell'anno 2016 per i quali si è concluso il biennio entro il quale i cittadini devono dare prova di aver adempiuto agli obblighi previsti dal medesimo e di quelli sottoscritti nel 2015, ma prorogati all'anno successivo per la verifica. Sono stati verificati 2594 accordi. I sottoscrittori devono innanzitutto dimostrare di aver acquistato un livello buono di conoscenza della lingua e della cultura civica italiana, sottoponendosi in alternativa ai test organizzati presso gli stessi CPIA (per gli studenti il predetto requisito è considerato implicitamente soddisfatto e caricato automaticamente dal sistema operativo che gestisce l'accordo di integrazione) e non devono essere stati destinatari di condanne penali e illeciti amministrativi, superiori ad una certa soglia. Dei predetti, ne sono stati adempiuti 100, il 35% in meno rispetto all'anno 2017.

Il grafico, che segue, illustra i dati dell'esito della verifica, distinguendo tra: accordi adempiuti; accordi chiusi per esenzione o chiusi per mancato rinnovo del permesso di soggiorno; accordi per i quali si è proceduto ad una proroga di un anno ai fini della verifica dello stesso; accordi parzialmente adempiuti, per i quali non si è raggiunto il n. minimo di 30 crediti o per i quali non è stato dimostrato il livello di conoscenza della lingua italiana, richiesto dalla norma.

